



# Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li  
Clienti – loro sedi

Como, 24 marzo 2021

## CIRCOLARE 3/21: D.L. 22 MARZO 2021 N. 41 – Decreto Sostegni.

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, c.d. 'Decreto Sostegni', in vigore da ieri, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Come di consueto, con la presente circolare informativa cercheremo di illustrare le principali novità di interesse per la generalità dei clienti.

### Disposizioni in materia fiscale

#### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Prevista una misura di sostegno a **tutte le attività imprenditoriali e professionali** con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro. Tale agevolazione spetta:

1. A prescindere dal codice ATECO;
2. In presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019; precisamente è richiesto che **l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019**. Per i soggetti che hanno attivato la partita iva dall'1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
3. Per un ammontare pari ad una specifica percentuale, variabile in base ai ricavi/ compensi 2019, applicata sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019 e quello del 2020, con un minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e un massimo di Euro 150.000.

Di seguito le percentuali applicabili:

Ricavi/compensi 2019 non superiori ad Euro 100.000	- 60%
Ricavi/compensi 2019 superiori ad Euro 100.000 e fino ad Euro 400.000	- 50%
Ricavi/compensi 2019 superiori ad Euro 400.000 e fino ad Euro 1.000.000	- 40%
Ricavi/compensi 2019 superiori ad Euro 1.000.000 e fino ad Euro 5.000.000	- 30%
Ricavi/compensi 2019 superiori ad Euro 5.000.000 e fino ad Euro 10.000.000	- 20%

Il contributo può essere usufruito **direttamente, mediante accredito su c/c** bancario o postale oppure in **compensazione nel mod F24** e può essere chiesto direttamente tramite i canali telematici dell'agenzia delle entrate o mediante piattaforma web che sarà resa disponibile nell'area riservata del portale 'fatture e corrispettivi' dell'agenzia delle Entrate. Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 marzo 2021 e sino al 28 maggio 2021.

**Lo Studio, quale intermediario abilitato alla trasmissione delle domande, è a disposizione dei clienti per la predisposizione e invio delle stesse, dietro semplice richiesta.**

#### PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Differita **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di **sospensione dei termini di versamento**, in scadenza dall'8 marzo 2020, derivanti da **cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps**, nonché degli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

---

### ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Disposto l'**annullamento automatico dei debiti residui fino ad Euro 5.000**, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, **risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche se oggetto di "rottamazione"**. La cancellazione d'ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai **soggetti diversi** che nell'anno d'imposta 2019 **hanno percepito un reddito imponibile fino ad Euro 30.000**. La misura non si applica ai carichi relativi alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, all'Iva riscossa all'importazione. Un apposito decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto "Sostegni", definirà le modalità attuative della norma. Le somme eventualmente versate prima dell'effettivo annullamento non saranno restituite.

### DEFINIZIONI AGEVOLATE

Introdotta, a favore delle **partite Iva attive alla data** del 23.03.2021, la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018. L'agevolazione riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subito una contrazione del volume d'affari rispetto a quello dell'anno precedente maggiore del 30%. Il beneficio consiste nell'azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

### PROROGA DELLE SCADENZE E ADEMPIMENTI FISCALI

Prorogate la trasmissione telematica e la consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche 2021 per l'anno 2020, **dal 16.03.2021 al 31.03.2021**.

### *Disposizioni in materia di Lavoro e Previdenza*

---

### TRATTAMENTI DI CIG

Il decreto Sostegni **proroga la cassa integrazione Covid**, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti 'Rilancio', 'Agosto' e 'Ristori', e infine dalla legge di bilancio 2021.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni:

- di trattamento ordinario (Cigo) per **ulteriori 13 settimane, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;**
- di **assegno ordinario** (Aso) o **Cassa integrazione in deroga** (Cigd) per **ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;**

La misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l'applicazione di alcun contributo aggiuntivo.

### DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Per ciò che attiene al divieto di licenziamento, è confermato, **fino al 30 giugno 2021** il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate, **per tutte le aziende;** mentre viene prorogato **fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito**, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga o assegno ordinario.

### RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE

Il decreto conferma **per tutto il 2021 la deroga sulle causali** richieste per le proroghe o rinnovi dei contratti a tempo determinato, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com



# Studio Gecla srl stp

## Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

### INDENNITÀ LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI

Si prevede il riconoscimento di un'ulteriore *una tantum* di complessivi 2.400 euro, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, a favore delle seguenti categorie di lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti: stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; dello spettacolo; a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La domanda per le indennità deve essere presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello che verrà predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

### INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI

Un'indennità di importo variabile a seconda del reddito percepito nel 2019, verrà erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paraolimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

### TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

Sono prorogate al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità viene equiparata al ricovero ospedaliero. La disposizione è retroattiva dal 1° primo marzo 2021.

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

- 1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, Legge 104/1992);
- 2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Detti lavoratori hanno diritto di svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile. L'eventuale assenza per malattia, qualora non si possa svolgere il lavoro agile, esclude tale assenza dal periodo di compendio della malattia.

### PROROGA DI NASPI

E' stata prorogata la Naspi fino al 31 dicembre 2021 in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito e prevede che l'indennità sia concessa a prescindere dal requisito della maturazione dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp  
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215  
TEL.: 031/242470 • MAIL: [info@gecla.com](mailto:info@gecla.com) MAIL PEC: [a.lazzati@consulentidelavoropec.it](mailto:a.lazzati@consulentidelavoropec.it)